



COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

Provincia di Lucca

Determina del Responsabile dell'AREA TECNICO
AMMINISTRATIVA

N. 224

Del 02.04.2022

<u>OGGETTO:</u>	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA STRADA COMUNALE FABBRICHE DI VALLICO - GRAGLIANA - CUP. H77H21000600002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI. CIG: 9170663E80.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO AMMINISTRATIVA

Visto il provvedimento del Sindaco n. 683 del 28.10.2020, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico della posizione organizzativa dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva;

Accertato che il presente provvedimento rientra nelle competenze come sopra attribuite;

Vista la delibera del C.C. n. 74 del 31.12.2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2023-2024 che contiene l'intervento in argomento;

Considerato che con Ordinanza del Commissario Delegato ODCPC n. 79/2021 dell'11.05.2021 recante per oggetto: OCDPC n. 622 del 17.12.2019 – OCDPC n. 674 del 15.05.2020 – Approvazione del II Stralcio del Piano degli interventi e delle relative disposizioni – Interventi lettera d) ex art. 25. C. 2 D.Lgs. 1/2018, nel quale risulta finanziato “Interventi di messa in sicurezza lungo la strada comunale Fabbriche di Vallico - Gragliana”, per l'importo complessivo di € 150.000,00;

Dato atto che l'opera in questione è prevista nel Programma Triennale OO.PP 2022-2024, approvato con delibera C.C. n. 73 del 31.12.2021 e successive modifiche il cui finanziamento è previsto con fondi provenienti da entrata vincolata per legge;

Vista la determina del Responsabile di Servizio n. 439 del 19.07.2021 con la quale veniva affidato all'Arch. Fabio Lo Jacono, con sede in Lucca, Via T. Bandettini traversa IV n. 43 l'incarico per la

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, direzione lavori, contabilità e C.R.E., degli “Interventi di messa in sicurezza lungo la strada comunale Fabbriche di Vallico – Gragliana”;

Vista la determina del Responsabile di Servizio n. 440 del 19.07.2021 con la quale veniva affidato all’Ing. Morotti Emanuele con sede in Pescaglia, Via Mezzo Fiano n.8, l’incarico per la redazione della relazione della parte idraulica e idrologica di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva degli “Interventi di messa in sicurezza lungo la strada comunale Fabbriche di Vallico - Gragliana”

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 31.03.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo degli “Interventi di messa in sicurezza lungo la strada comunale Fabbriche di Vallico - Gragliana” – CUP H77H21000600002, redatto all’Arch. Fabio Lo Jacono con il supporto per la parte idraulica e idrologica dell’Ing. Morotti Emanuele, dell’importo complessivo di € 150.000,00 di cui 110.628,06 per lavori (compreso € 7.708,18 per oneri per la sicurezza), ed € 39.371,94 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

Considerato che con la stessa delibera della G.C. n. 33 del 31.03.2022 veniva inoltre dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Geom. Valentina Vannetti, Responsabile dell’area Tecnica, al quale competeranno i successivi adempimenti relativi all’approvazione del progetto esecutivo, dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori;

Visto il progetto esecutivo degli “Interventi di messa in sicurezza lungo la strada comunale Fabbriche di Vallico - Gragliana” – CUP H77H21000600002, nell’investimento di € 150.000,00, di cui € 102.919,88 per lavori, € 1.543,80 per incremento spese generali da Covid-19, € 5.281,61 per oneri per la sicurezza, 882,77 per oneri della sicurezza aggiuntivi da Covid-19 ed € 39.371,94 per somme a disposizione della stazione appaltante, costituito dai seguenti elaborati:

- ALL 01 – Relazione tecnica e quadro economico;
- ALL 02 – Planimetria aerofotogrammetrica e catastale;
- ALL 03 – Documentazione fotografica;
- ALL 04a – Planimetria generale;
- ALL 04a – Particolari costruttivi;
- ALL 05 – Analisi prezzi;
- ALL 06 – Elenco prezzi;
- ALL 07 – Computo metrico estimativo;
- ALL 08 – Cronoprogramma delle lavorazioni;
- ALL 08 – Capitolato speciale d’appalto;

con il seguente quadro economico di spesa:

Lavori a base d'asta	euro	102.919,88
Aumento dell'1,50% dei costi dei LAVORI per MISURE ANTICOID-19	euro	1.543,80
Oneri di sicurezza D. Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso d'asta)	euro	5.281,61
Oneri di sicurezza MISURE ANTICOID-19 di cui alla D.R.T. n° 645 del 25/05/2020 (non soggetti a ribasso d'asta)	euro	882,77
TOTALE A	euro	110.628,06
IVA sui lavori al 22%	euro	24.338,17
Incentivo ex art. 113 Decreto Legislativo 50/2016	euro	2.212,56
Spese tecniche compreso contributi previdenziali e IVA	euro	12.718,20
Imprevisti ed arrotondamenti	euro	103,01
TOTALE B (somme a disposizione)	euro	39.371,94
TOTALE A+B	euro	150.000,00

Dato atto che:

- il progettista incaricato ha attestato la conformità urbanistica, edilizia ed alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche del progetto, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65;
- il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e pertanto definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l'intervento da realizzare con il relativo costo ivi previsto;
- ai sensi art.23 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e smi, il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi del progetto definitivo;
- l'opera è conforme allo strumento urbanistico vigente;
- la validazione del progetto ex art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è stata redatta in data 01.04.2022, come da verbale agli atti;
- l'opera è finanziata in parte con fondi statali ed in parte con fondi di bilancio comunale;

Ritenuto, pertanto, il progetto meritevole di approvazione;

Vista la necessità provvedere ad affidare i lavori di cui trattasi;

Visto il disposto dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50, e sue successive modifiche, laddove stabilisce che: *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*, ed il disposto dell'art. 30, comma 1, del medesimo decreto che recita *L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice*;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, così come derogato dall'art. 1 c. 2

lettera a) del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella Legge n. 108 del 29.07.2021, che stabilisce, che per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Considerato che questa stazione appaltante, nel caso dell'appalto all'esame, intende avvalersi della procedura semplificata di cui alla cennata disposizione recata dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, così come derogato dall'art. 1 c. 2 lettera b) del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella Legge n. 108 del 29.07.2021;

Considerato che a tal fine con determina n. 184 del 20.04.2017 e n. 305 del 13.06.2017 si è provveduto ad approvare l'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, redatto secondo i criteri indicati nelle Linee Guida n. 4 approvate con delibera ANAC n. 1907 del 26.10.2016;

Ritenuto altresì di stabilire che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, con determinazione del corrispettivo a misura, considerato che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo;

Rilevato che la categoria prevalente dei lavori in oggetto è la OG3;

Dato atto che ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50-2016, così come modificato dall'art. 49, comma 2, lettera a) della Legge n. 108 del 29.07.2021 *“Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”*;

Dato atto altresì che nel caso in cui l'Ente appaltante non dia nessuna indicazione nei documenti di gara in merito alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, il subappalto dovrà intendersi libero nel rispetto di talune condizioni, in primo luogo il rispetto dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50-2016, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b) della Legge n. 108 del 29.07.2021, secondo cui *“il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso*

delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”;

Rilevato inoltre che a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 23.12.2021 n. 238 ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 105, del D.Lgs. 50-2016 è stato eliminato il limite del 30% per il valore delle lavorazioni subappaltabili ed è consentito subappaltare attività anche ad un soggetto economico che abbia partecipato alla gara;

Visto il Capitolato Speciale d’Appalto, in particolare l’art. 50 – Disciplina del subappalto, il quale non prevede tipologie di lavori da eseguire a cura dell’aggiudicatario senza poter ricorrere al subappalto;

Ritenuto pertanto opportuno non escludere per nessuna categoria di lavori la possibilità di essere subappaltati;

Dato atto che, fino al 31.12.2023, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b) del D.L. 27.01.2022 n. 4 “per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7”;

Atteso che per la gara in oggetto è stato acquisito il seguente C.I.G.: 9170663E80;

Considerato inoltre che l'appalto è disciplinato dallo schema di lettera d'invito allegata alla presente e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana", consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, in quanto la gara si svolge in modalità interamente telematica;

Considerato che i Comuni non capoluogo di provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il Comune di Fabbriche di Vergemoli con deliberazione del C.C. n. 57 del 22.12.2014, esecutiva, ha aderito alla Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni della Garfagnana e che pertanto la procedura di questa gara sarà affidata a tale Centrale Unica di Committenza;

Visto il D. Lgs. 18/4/2016 n. 50;

Visto il D.P.R. 5/10/2010 n. 207;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Atteso che al presente provvedimento verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune (www.comune.fabbrichedivergemoli.lu.it) per la durata di giorni quindici consecutivi;

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare nell'investimento di € 150.000,00, , di cui € 102.919,88 per lavori, € 1.543,80 per incremento spese generali da Covid-19, € 5.281,61 per oneri per la sicurezza, 882,77 per oneri della sicurezza aggiuntivi da Covid-19 ed € 39.371,94 per somme a disposizione della stazione appaltante, il progetto esecutivo degli "Interventi di messa in sicurezza lungo la strada comunale Fabbriche di Vallico - Gragliana" – CUP H77H21000600002, redatto dall' Arch. Fabio Lo Jacono con il supporto per la parte idraulica e idrologica dell'Ing Angelo Cecchi con il supporto per la parte geologica dello studio E.GEA, e costituito dagli elaborati e con il quadro economico riportati in premessa.
3. di dare atto:
 - a. che l'opera è finanziata con Ordinanza del Commissario Delegato ODCPC n. 79/2021 dell'11.05.2021 recante per oggetto: OCDPC n. 622 del 17.12.2019 – OCDPC n. 674 del 15.05.2020 – Approvazione del II Stralcio del Piano degli interventi e delle relative disposizioni – Interventi lettera d) ex art. 25. C. 2 D.Lgs. 1/2018, nel quale risulta finanziato "Interventi di messa in sicurezza lungo la strada comunale Fabbriche di Vallico - Gragliana", per l'importo complessivo di € 150.000,00;
 - b. che, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, la presente determina di approvazione del progetto esecutivo equivale a "permesso di costruire";
 - c. che il presente progetto risulta essere "cantierabile";
 - d. che il Responsabile Unico del Procedimento è la Geom. Valentina Vannetti, Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;
 - e. che ai sensi art.23 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e smi, il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi del progetto definitivo;
4. di indire una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell' 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, così come derogato dall'art. 1 c. 2 lettera a) del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella Legge n. 108 del 29.07.2021, che stabilisce, che per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento in appalto degli "Interventi di messa in sicurezza lungo la strada comunale Fabbriche di Vallico - Gragliana" – CUP H77H21000600002, dell'importo complessivo di € 150.000,00, , di cui € 102.919,88 per lavori, € 1.543,80 per incremento spese generali da Covid-19, € 5.281,61 per oneri per la sicurezza, 882,77 per oneri della sicurezza aggiuntivi da Covid-19 ed € 39.371,94 per somme a disposizione della stazione appaltante;
5. Di approvare l'allegato elenco degli operatori economici da invitare, all'uopo estratti dagli appositi elenchi approvati con determinazioni n. 184 del 20.04.2017 e n. 305 del 13.06.2017, di cui per motivi di segretezza, art. 53 c. 2 lett. b) del Codice, si omette la pubblicazione, dando atto che i criteri della rotazione, parità di trattamento e trasparenza sono rispettati;
6. di dare atto che la categoria prevalente dei lavori è la OG3;

7. di stabilire che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, con determinazione del corrispettivo a misura, considerato che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Geom. Valentina Vannetti, Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune.
9. di dare atto che l'intervento di cui trattasi troverà copertura finanziaria nell'esercizio 2022 del bilancio di previsione 2022/2024, capitolo P.E.G. n. 20190/1 codice di bilancio 10.05.202;
10. di dare atto che ai fini della valutazione dell'offerta, con riferimento al costo del personale, si terrà conto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs 50 /2016 ed il relativo Decreto 3 aprile 2017, n. 23;
11. di stabilire in giorni 15 il termine utile per la presentazione delle offerte;
12. di stabilire che la gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sala offerta valida;
13. di dare atto che per la gara in oggetto è stato acquisito il seguente C.I.G. 9170663E80;
14. di stabilire, così come previsto ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) della L. 120/'20 che la consegna dei lavori avverrà in via di urgenza come previsto ai sensi art. 32 del D. Lgs. 50/2016 "nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";
15. di stabilire fin d'ora che la presente determinazione e tutta la procedura di gara non vincola la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa amministrazione, si riserva di annullare o revocare l'invito medesimo, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno i lavori senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta;
16. di dare atto avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
17. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, al Servizio Segreteria e alla centrale unica di committenza dell'Unione Comuni Garfagnana, per gli adempimenti di competenza.

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
[Funzionario Responsabile di Settore] VALENTINA VANNETTI